



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 197 DEL 10/09/2018**

OGGETTO

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DEL
PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 della la legge 7 aprile 2014 n.56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" e in particolare:

- il comma 67 che disciplina la composizione del consiglio provinciale che, in relazione alle dimensioni demografiche della Provincia di Reggio Emilia, assegna al consiglio n. 12 componenti, oltre al presidente;
- il comma 67 che determina in due anni la durata del mandato consigliere, a differenza di quello del presidente la cui durata, ai sensi del precedente comma 59, è fissata in quattro anni;
- i commi da 68 a 77 che disciplinano le modalità di svolgimento della consultazione elettorale per l'elezione dei membri del consiglio comunale;

VISTA la Circolare n. 32 in data 1° luglio 2014 del Ministero dell'Interno, che disciplina il procedimento elettorale degli organi della Provincia;

VISTO il decreto presidenziale n. 181/2018 con il quale è stato approvato il Manuale operativo funzionale al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali provinciali previste dalla legge n. 56/2014;

RITENUTO di dover apportare alcune modifiche e integrazioni al Manuale per tener conto di intervenute disposizioni normative e rendere più efficace il procedimento elettorale;

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

- 1) all'art. 3 c. 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le elezioni possono riguardare separatamente o congiuntamente il Presidente e il Consiglio provinciale".
- 2) all'art. 4 c. 2, dopo la parola "Emilia" sono aggiunte le seguenti: "in possesso del periodo residuo di mandato previsto dalla legge";
- 3) all'art. 4 c. 3, le parole "il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso del periodo residuo di mandato previsto dalla legge";
- 4) all'art. 5 c. 1, le parole "per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale" sono soppresse;
- 5) all'art. 5, c. 2, le parole "Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica" sono soppresse;
- 6) all'art. 5, dopo il c. 2 è aggiunto il seguente "2-bis. Per le operazioni di cui sopra, la Provincia può avvalersi di apposite procedure informatiche";
- 7) all'art. 13 c. 3, la parola "diciottesimo" è sostituita dalla seguente "quindicesimo";
- 8) all'art. 18 c. 3, le parole "la sola scheda per l'elezione del Consiglio Provinciale" sono sostituite dalle seguenti "la sola scheda per l'elezione del Consiglio Provinciale o del Presidente";
- 9) all'art. 22, nella rubrica sono aggiunte le parole "e di consigliere provinciale";

10) all'art. 23 c. 3, le parole "Entro il primo giorno non festivo successivo al giorno delle elezioni" sono sostituite con le seguenti: "Entro i sette giorni successivi a quello delle elezioni";

VISTO l'allegato schema di Manuale operativo come risultante dalle modifiche e integrazioni sopra indicate;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto rilasciato dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali;

DECRETA

DI APPORTARE al Manuale operativo per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale le seguenti modifiche e integrazioni:

- 1) all'art. 3 c. 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le elezioni possono riguardare separatamente o congiuntamente il Presidente e il Consiglio provinciale".
- 2) all'art. 4 c. 2, dopo la parola "Emilia" sono aggiunte le seguenti: "in possesso del periodo residuo di mandato previsto dalla legge";
- 3) all'art. 4 c. 3, le parole "il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso del periodo residuo di mandato previsto dalla legge";
- 4) all'art. 5 c. 1, le parole "per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale" sono soppresse;
- 5) all'art. 5, c. 2, le parole "Limitatamente ai Sindaci, deve essere indicata anche la data di decorrenza della carica" sono soppresse;
- 6) all'art. 5, dopo il c. 2 è aggiunto il seguente "2-bis. Per le operazioni di cui sopra, la Provincia può avvalersi di apposite procedure informatiche";
- 7) all'art. 13 c. 3, la parola "diciottesimo" è sostituita dalla seguente "quindicesimo";
- 8) all'art. 18 c. 3, le parole "la sola scheda per l'elezione del Consiglio Provinciale" sono sostituite dalle seguenti "la sola scheda per l'elezione del Consiglio Provinciale o del Presidente";
- 9) all'art. 22, nella rubrica sono aggiunte le parole "e di consigliere provinciale";
- 10) all'art. 23 c. 3, le parole "Entro il primo giorno non festivo successivo al giorno delle elezioni" sono sostituite con le seguenti: "Entro i sette giorni successivi a quello delle elezioni";

DI APPROVARE il conseguente testo coordinato del "Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Reggio Emilia", che allegato sub A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che esso si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi provinciali successivo alla sua approvazione.

DI DARE ATTO che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) Manuale operativo;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 10/09/2018

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma